


TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata, in data 18 marzo 2022 da
 rappresentata e difesa
 con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dalla
 debitrice,

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 348.976,21, escluse le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo di euro 113.250,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori del presunto valore di realizzo dalla vendita dell'immobile di cui la ricorrente è proprietaria in misura del 50%, e oggetto della procedura esecutiva pendente innanzi a questo Tribunale, oltre che, in ragione del fatto che l'immobile è concesso in locazione, dell'importo dei canoni dovuti sino al momento dell'aggiudicazione in sede esecutiva, nonché, di una quota del credito da lavoro dipendente di cui la ricorrente è titolare, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto:

RIEPILOGO DEL PASSIVO:

Categoria	Circolo (€)	privilegio (€)	Grado	Descrizione
	1	37.826,48	Primo	Importo dovuto in forza del rapporto di mutuo fondiario
	C	3.072,91	Secondo	Importo dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo
				con l'onere globale
				Importo dovuto in forza del rapporto di mutuo fondiario
				24.750,00
				Il garantito sulla locazione rilevante da lei
				Importo dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo
				23.146,41
				Importo dovuto in forza del contratto di locazione, straordinario e straordinario a mezzo delegazione di PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA n. 282182 con n. 122 rate di € 308 cadauna con un importo
				Importo dovuto in forza del contratto di finanziamento del
				di € 24.500,00 da
				credenziale nel Decreto di € 40.400
				mediante cauzione di n. 120 quote
				nel stipendio nell'importo di €
				342,00 ciascuna
				314.155,34
				Importo dovuto in forza della
				liquidazione di somme in favore della
				comunità e
				Importo dovuto per canoni non pagati
				relativi al consumo di maggio a
				1.498,41



			lungo termine	331	4	anni
Totale	342.180,33	106.786,33				
Totale complessivo		346.975,21				

Rilevato che, al netto delle spese di procedura, i crediti successivamente indicati e rilevabili anche dalla tabella che precede risultano essere:

- il debito nei confronti di _____ di € 97.826,43 per il mutuo fondiario contratto in data 07.07.2015;
- il debito nei confronti di _____ di € 8.959,90 a seguito dell'apertura di credito in conto corrente concessa con contratto di fido;
- il debito nei confronti di _____ di € 29.752,60 per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativamente alla gestione 2018-2019 e 2019-2020;
- il debito nei confronti di _____ di € 35.496,00 per il contratto di finanziamento concluso in data 24.10.2019;
- il debito nei confronti di _____ di € 37.260,00 per il contratto di finanziamento concluso in data 12.06.2020;
- il debito nei confronti di _____ di € 114.355,14 in forza della fideiussione rilasciata a favore della _____ di cui la ricorrente era socio di minoranza;
- il debito nei confronti di _____ di € 1.979,71 per il contratto di noleggio a lungo termine della durata di 4 anni dell'autovettura _____ e che la debitrice ha attualmente in uso;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dal Gestore della Crisi;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, apparentemente imputabile: - alle conseguenze, sul piano economico, prodotte dalla separazione personale poiché, in violazione degli obblighi sanciti da questo Tribunale con decreto di omologa dell'accordo del 14.06.2019, il marito della _____ non versava quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, nonché quanto dovuto per il pagamento degli oneri condominiali e delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, sita in _____

attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare; - ai contratti di finanziamento stipulati in qualità di socio di minoranza della _____ di cui il marito era socio di maggioranza, dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n. 730/2018, pubblicata in data 14 settembre 2018; dalla relazione del Gestore della Crisi si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la

manca di condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede; **Ritenuto** che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della _____ comprende: -il bene immobile sito _____ di cui la ricorrente è proprietaria per la quota pari al 50%, venduto per l'intero nella citata procedura esecutiva immobiliare n. _____

al prezzo di 197.000,00, somma che, in quota parte sarà acquisita nella presente procedura, dovendosi pertanto assegnare al liquidatore l'espresso compito di subentrare nella richiamata procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2, l. n. 3 del 2012; -i canoni di locazione percepiti dalla procedura esecutiva immobiliare, sempre nella quota pari al 50%, relativi al medesimo immobile; - il conto corrente con saldo, al 9 febbraio 2022, pari ad euro 242,04, oltre alla carta _____

con saldo, al 21 dicembre 2021, pari a euro 2,98 e riguardo ai quali, conformandosi alla proposta dei ricorrenti e nei limiti del saldo riportato, se ne dispone l'esclusione dalla procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, l. n. 3 del 2012, perché funzionale a soddisfare il fabbisogno quotidiano familiare; - la quota del reddito complessivo prodotto dalla _____ disponibile una volta detratto quanto necessario al mantenimento della famiglia, in conformità a quanto disposto ex art. 14-ter, comma 6, lettera b); non assume rilevanza il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del marito a titolo di pagamento del contributo di mantenimento dovuto a fronte dell'accordo di separazione personale omologato, in quanto estraneo alla liquidazione perché avente natura propriamente alimentare, essendo relativo al mantenimento dei figli non autosufficienti (cfr. Cass. n. 9686 del 2020);

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che la debitrice guadagna con la sua attività, devono essere fissati in complessivi euro 1200,00 per dodici mensilità (sul punto

conformandosi alla proposta della ricorrente, che percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1500,00, senza considerazione alcuna del credito dalla medesima vantato, a titolo di mantenimento dei figli, nei confronti del marito, posto che è acclarato il pieno inadempimento da parte di quest'ultimo al pagamento di tale contributo), importo coerente con i parametri di cui all'art. 14-
quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché a quelli utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione delle soglie di povertà assoluta e relativa e individuato tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, considerato che nel nucleo familiare della ricorrente sono presenti due figli, di cui uno ancora minorenni e sottoposto ad un percorso di sostegno psicologico a seguito della separazione dei genitori, ed entrambi non economicamente autosufficienti; il tutto senza ulteriore operatività delle procedure di espropriazione di crediti sia pendenti che concluse mediante l'adozione di ordinanza di assegnazione nonché delle cessioni del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nei patrimoni dei ricorrenti al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Rilevato che la relazione particolareggiata dà atto che la ricorrente, a fronte del compimento, negli ultimi cinque anni, di atti dispositivi del patrimonio potenzialmente pregiudizievoli per i creditori, assume l'impegno a corrispondere in favore della procedura l'ulteriore somma di a euro 100,00 mensili al fine di elidere, almeno parzialmente, il predetto pregiudizio per i creditori, si procede a ricondurre i limiti fissati in euro 1200,00 ad euro 1.100,00, al fine di tenere conto dell'impegno in parola;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore il

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.100,00 per dodici mensilità;
ordina al Ministero dell'economia e delle finanze di versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti a dipendente del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, e l'importo sopra determinato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

subentri nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale

in conformità alle direttive indicate in motivazione;

proceda in conformità alle altre direttive impartite;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità, a cura del liquidatore, con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, previo oscuramento, al fine di garantire specifiche esigenze di protezione dei dati personali:

- dei dati sensibili della ricorrente, facendo salva la visibilità del nome e del codice fiscale della medesima;
- dei dati personali di terzi diversi dalla ricorrente;
- delle motivazioni poste a base della domanda di accesso alla procedura liquidatoria e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano liquidatorio.

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al Gestore della Crisi e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 01/04/2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

